



CITTA' DI CAIAZZO

Provincia di Caserta

copia

DELIBERA N. 20 DEL 14/03/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADESIONE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MARZO** alle ore 10,02 ed in prosieguo, nell'aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione **straordinaria**. I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di **11**, ivi compreso il Sindaco, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>SGUEGLIA TOMMASO</i> (SINDACO)	X		<i>DE ROSA</i> <i>ROSETTA</i>	X	
<i>MEROLA PATRIZIA</i>	X		<i>PONSILLO</i> <i>ARIANNA</i>	X	
<i>GIAQUINTO STEFANO</i>	X		<i>CERRETO</i> <i>ANTIMO</i>	X	
<i>PONSILLO ANTONIO</i>	X		<i>SIBILLO</i> <i>RAFFAELLA</i>	X	
<i>DI SORBO ANTONIO</i>	X		<i>DE FILIO ROSA</i>	X	
<i>MASTROIANNI</i> <i>GIOVANNI</i>	X				
Total				11	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Di Caprio.

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

IL SINDACO

Premesso che:

tra gli obiettivi perseguiti da questa amministrazione rientra il progressivo incremento delle percentuali di raccolta differenziata e la riduzione della produzione di rifiuti;

la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio), attraverso l'uso di composter, realizza una forma di autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di:

- contribuire alla riduzione dei rifiuti;
- ridurre i costi di smaltimento e di conferimento in discarica;
- migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche del terreno utilizzando sostanze organiche prodotte direttamente in loco con un impatto ambientale quasi nullo;
- coinvolgere i cittadini per ridurre la frazione organica presente nei rifiuti che da sola rappresenta circa il 30% dei rifiuti solidi urbani totali;

considerato che il compostaggio domestico, oltre a contribuire alla riduzione dei rifiuti, educa al recupero delle risorse naturali ed avvicina i cittadini ad un modello di sviluppo maggiormente sostenibile in quanto meno impattante in termini ambientali;

che la pratica del compostaggio è un processo naturale di trasformazione di materiali o sostanze biodegradabili, praticabile dai cittadini che possiedono orti o giardini;

che la predetta pratica di compostaggio, oltre al beneficio ambientale, comporta un beneficio economico, in quanto l'Ente non dovrà più sostenere il costo per il trasporto e lo smaltimento di tali sostanze;

esaminata la proposta di regolamento sul compostaggio domestico, composto da n. 13 articoli e tre moduli allegati, documentazione allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.7 e 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Tenuto conto che il regolamento è stato esaminato nella seduta della commissione del 2 marzo 2015;

Acquisiti i pareri di cui agli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il regolamento sul compostaggio domestico, composto da n.13 articoli e da tre moduli allegati, documentazione allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Responsabile del settore competente i successivi adempimenti, ivi compresa la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
3. di rendere il presente atto, con separata e autonoma votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000.

Relaziona, sull'argomento, il Consigliere comunale Arianna Ponsillo, indicando alcuni degli aspetti salienti della pratica del compostaggio domestico nonché delle ricadute positive che, dallo stesso, potranno derivare sia all'ambiente che ai cittadini.

Prende la parola il Consigliere Giaquinto per evidenziare che la convenzione sul compostaggio, per essere produttiva di efficacia secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale della Campania, deve essere riportata nella regolamentazione in materia di Tari. Raccomanda, inoltre, di procedere quanto prima alla adozione di tutti gli atti necessari per poter utilizzare il finanziamento provinciale che metterà a disposizione del Comune 300 compostiere. Chiede,

infine, delle delucidazioni sugli spazi da dover avere a disposizione per poter accedere alla pratica del compostaggio.

Il Consigliere Ponsillo Arianna risponde che il limite minimo è di 15 metri quadrati.

Il Consigliere Di Sorbo fa presente che nel regolamento non risulta inserito un passaggio, concordato in sede di commissione statuto e regolamenti, sulla necessità della pubblicazione di un avviso pubblico per promuovere la pratica del compostaggio.

Il Presidente, alle ore 11,48, sospende la seduta per cinque minuti al fine di verificare la presenza o meno del passaggio summenzionato nel testo del regolamento.

Alle ore 11,52 il Presidente chiede al Segretario comunale di fare l'appello. Risultano tutti presenti. La seduta consiliare riprende.

Su proposta del Consigliere Di Sorbo, si dà atto dell'inserimento, all'art. 11, comma 1, del regolamento in trattazione, del seguente passaggio: " L'Amministrazione provvederà ad emanare apposito avviso pubblico, pubblicato e pubblicizzato secondo le vigenti normative, fissando annualmente il termine per la presentazione delle domande".

Il Consigliere Di Sorbo rende poi la seguente dichiarazione di voto: " Il Gruppo, pur essendo favorevole alla approvazione del regolamento, avrebbe preferito che fosse già stata prevista la percentuale di sgravio, cosa che non è stata fatta per evitare di dover acquisire il parere del revisore dei conti".

Prende la parola il Consigliere Merola per chiedere chiarimenti sulla parte di regolamento che prevede l'introduzione, nella compostiera, di modiche quantità di determinati scarti. Chi dovrebbe valutare la modica quantità? Con quale sistema? E la parte eccedente dove finirebbe? Sulla questione sollevata dal Consigliere Di Sorbo, e cioè l'aliquota, il vice Sindaco rappresenta che in questo momento non sarebbe stata possibile la sua specifica individuazione.

Quanto alla questione indicata dal Consigliere Merola, il Consigliere Arianna Ponsillo fa presente che ci si trova, al momento, in una fase sperimentale: qualora, poi, si dovessero riscontrare delle discrasie, si andrà a modificarne il contenuto.

Il Consigliere Merola risponde che comunque si tratta di un regolamento e che, pertanto, avrebbe dovuto disciplinare il punto. Chiede, quindi, che si verbalizzi che non è stato chiarito il modo in cui verrà trattato il prodotto qualora dovesse risultare in eccesso.

Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

acquisiti i pareri di cui agli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000

con votazione resa in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti;

D E L I B E R A

1. Di approvare il regolamento sul compostaggio domestico, composto da n. 13 articoli e da tre moduli allegati, documentazione allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

2. di demandare al Responsabile del settore competente i successivi adempimenti, ivi compresa la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

in prosieguo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa anch'essa in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Comune di Caiazzo

Provincia di Caserta

Regolamento comunale per l'adesione alla pratica del compostaggio domestico

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ADESIONE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(AUTOCOMPOSTAGGIO)

Articolo 1

(Principi e definizioni)

1.L'Amministrazione Comunale di Caiazzo promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito, apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti dalla normativa il compostaggio.

2.Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, più in generale, volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

3.Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

4. Definizioni di “compostaggio domestico”:

- il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;
- dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino;
- dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agroindustriale, industriale e artigianale.

Articolo 2

(Oggetto del Regolamento)

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di ottenimento e/o realizzazione dell'attrezzatura per il compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Caiazzo;
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- le regole per coloro che già sono in possesso di una compostiera o effettuano il compostaggio domestico.

Articolo 3

(Soggetti interessati)

1. I destinatari delle norme contenute nel presente regolamento sono tutti i contribuenti del comune di Caiazzo ed iscritti al ruolo per il pagamento della TARI, che effettueranno o già effettuano, nei modi dal presente regolamento il compostaggio e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

2. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione allegato allo stesso.

Articolo 4 (Benefici)

1. I cittadini, come indicati all'articolo 3, che aderiscono alla pratica del compostaggio domestico possono usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti delle disponibilità del Comune di Caiazzo, di una compostiera.
2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
3. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 (Agevolazioni)

1. L'adesione alla pratica del compostaggio domestico, con l'eccezione dei cittadini residenti nelle zone rurali e che, in quanto non usufruiscono per un solo giorno a settimana del servizio di raccolta differenziata porta a porta, beneficiano già della riduzione del 70% della tariffa Tari, darà diritto ad una riduzione della Tari in una misura percentuale annualmente deliberata a partire dal momento della iscrizione nell'albo dei compostatori di cui al successivo articolo 10.
2. L'eventuale concorso della presente riduzione con altre riduzioni sarà disciplinato dal regolamento Tari.
3. Per le utenze che già usufruiscono della tariffa ridotta e che già svolgono la pratica dell'autocompostaggio (i residenti nelle zone rurali dove la frazione umida a tutt'oggi non viene raccolta), è possibile stipulare la convenzione con l'ente.

Articolo 6

(Materiali compostabili)

1. Sono materiali compostabili:
 - gli scarti di cucina, ad esempio: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
 - gli scarti provenienti dal giardino, ad esempio: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba essiccati.
2. Sono materiali compostabili, in modica quantità, in quanto possono contenere dei composti che inibiscono il processo: bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.
3. Sono materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme con il resto del contenuto della compostiera, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio: gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7

(Materiali da non introdurre nel compost)

1. E' vietato introdurre nella compostiera i seguenti materiali:

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
- qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8

(Modalità di trattamento degli scarti da compostare)

1. I cittadini che utilizzano la pratica del compostaggio sono obbligati a ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il compost più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno un paio di volte durante il processo.

2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppe ramaglie o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Articolo 9 (Compostiere)

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Caiazzo distribuisce, nei limiti delle disponibilità, ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste negli articoli 10, 11, 12 e 13, un contenitore apposito, detto compostiera.

2. Per l'utilizzo della compostiera il nucleo familiare deve avere a disposizione non meno di 15 mq. di giardino.

3. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune; qualora si possieda spazio sufficiente, possono essere utilizzati i seguenti sistemi alternativi:

a) due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. La buca può avere dimensioni di circa 50x50x50 cm, sufficiente ad alimentarla per sei mesi circa, al ritmo di 10 kg a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Il drenaggio delle acque e l'aerazione devono essere garantiti;

b) cassa di compostaggio, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;

c) contenitore composter di proprietà;

d) modalità a cumuli.

5. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il compost a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

6. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, garantire l'areazione del materiale per evitare l'innescò di processi anossici che producono percolati e biogas.

7. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene ed inoltre si impegna a sottoscrivere un accordo per essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie, che possono elevare sanzioni. L'amministrazione si impegna a controllare almeno una volta all'anno il corretto utilizzo delle compostiere e comunque in data antecedente alla presentazione delle domande per la successiva annualità.

Articolo 10 (Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione)

1. I cittadini interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modulo A, allegato al presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente della TARI.

2. In fase di prima applicazione, per l'annualità 2015, l'istanza dovrà essere presentata entro il 30 aprile; per le annualità successive l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 20 novembre dell'anno precedente e avrà validità, ai fini della riduzione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (per l'annualità in corso la riduzione sarà proporzionale agli effettivi mesi di utilizzo della compostiera). Per le annualità successive alla prima, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

3. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante il Modello C, allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla data della disdetta stessa. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

4. Gli utenti che presentano la domanda per utilizzare la pratica del compostaggio, verranno iscritti in apposito albo tenuto presso l'ufficio ecologia.

Articolo 11

(Modalità di richiesta e ritiro della compostiera)

1.La compostiera viene concessa al cittadino, in affidamento annuale dietro presentazione di apposita richiesta e la stessa sarà rinnovata annualmente previa verifica del corretto utilizzo della stessa. La compostiera rimane di proprietà del Comune di Caiazzo che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti ad uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organismi competenti (Comune, Autorità Sanitarie, Vigili, ecc.). L'Amministrazione provvederà ad emanare apposito avviso pubblico, pubblicato e pubblicizzato secondo le vigenti normative, fissando annualmente il termine per la presentazione delle domande.

2.Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

3.Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall'Amministrazione, verrà stilata una graduatoria e la concessione della compostiera avverrà tenendo conto della data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.

4.Non potranno essere ammesse le richieste se le “utenze domestiche”, comprese quelle condominiali, non dispongono di un’area verde (orto o giardino o aiuola o terrazzo), di proprietà privata, di almeno 15 metri quadrati.

5. In caso di eccedenza del numero di compostiere rispetto alle richieste dei cittadini dei centri abitati, le stesse potranno anche essere concesse in comodato a residenti nelle zone rurali, sempre in ordine di priorità di presentazione della istanza al protocollo dell'Ente.

Articolo 12

(Verifiche)

1.L'Amministrazione Comunale dispone di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

2.L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

3.L'Amministrazione collabora, inoltre, con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la revoca di tutti i benefici da essa derivanti, con effetto immediato.

4.Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio competente può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una sanzione tramite versamento sul C/C postale del Comune di 50 euro. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Articolo 13

(Allegati)

Sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento, i seguenti allegati:

Modulo A: richiesta di adesione al compostaggio domestico;

Modulo B: schema di convenzione per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico;

Modulo C: richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico in base alla normativa vigente.

Al Comune di Caiazzo

Oggetto: **RICHIESTA DI ADESIONE¹** AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE
UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (*delibera di .C.C.n._20__ del 14/03/2015*)

Io sottoscritto/a _____, nato il
_____/_____/_____ a _____ (____), n. _____ Codice
Utente TARI _____ - tel._____

C H I E D O

- di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione sita a Caiazzo in via/piazza _____ n. _____;
- l'assegnazione, se disponibile, in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica.

D I C H I A R O

- che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese (apporre una x):

- COMPOSTIERA
- ALTRO (specificare se buca, cumuli, ecc.) _____

- che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da n. _____ persone;
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq _____ circa;
- che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
 - superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
 - inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante;
- di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Caiazzo e di accettarne integralmente il contenuto.

M I I M P E G N O

- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;
- ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
- a restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa;
- a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale agli enti preposti per gli eventuali controlli.

Caiazzo, _____

RICHIEDENTE _____

¹ **N.B.:** La presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Caiazzo (CE). La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l'effettuazione della pratica del compostaggio.

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

N. _____ DEL _____

TRA

COMUNE DI CAIAZZO con sede legale in Caiazzo, via/piazza _____ n. _____

_____ C.F. _____ in persona del Dott. _____ il _____, nato a _____, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede _____ (d'ora innanzi definito, nel presente atto, "il Comune")

E

Il/la sig./ra _____, nato/a il _____/_____/_____

a _____

n. _____ Codice Utente TARI _____ -
tel. _____ - email _____

(d'ora innanzi definito/a, nel presente atto, "il Cittadino")

PREMESSO

- che la Regione Campania con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012: *Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Revoca DGR 143 del 12 Aprile 2011. Modifica della DGR 638 del 3 Aprile 2009*, ha stabilito che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno, per ogni cittadino a patto che questi sottoscriva una Convenzione con il Comune e che effettivamente aderisca a tale pratica;

- che il Comune ha predisposto il Regolamento comunale per la riscossione della TARI prevedendo agevolazioni per i cittadini aderenti alla pratica del compostaggio;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____/_____/2015 è stato approvato il Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico;

- che il Cittadino intende condurre l'attività di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare che consta di n. _____ persone, presso la propria abitazione sita alle coordinate geografiche _____ (latitudine _____ e longitudine _____), ovvero _____ all'indirizzo _____ nello stesso Comune;

- che nessun corrispettivo economico deve essere dovuto al Comune per l'uso del contenitore/compostiera;

- che il Cittadino, al fine di consentire eventuali controlli, è disposto a rilasciare il proprio numero di telefono fisso _____ o cellulare _____, oppure il proprio indirizzo e-mail, _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse e ogni documento richiamato nella presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, impegna reciprocamente tra loro i soggetti attuatori ciascuno per gli obblighi di propria competenza, di cui ai successivi articoli, per l'attuazione dell'attività di AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO.

ART.3

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Il compostaggio sarà effettuato utilizzando il seguente metodo (indicare con una x):

- Compostiera
- Altro (specificare se buca, cumuli, ecc.)

che potrà essere fornita dal Comune che ne resterà proprietario oppure utilizzando l'attrezzatura già in dotazione del Cittadino.

ART. 4

IMPEGNI DEL CITTADINO SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO

Il Cittadino sottoscrittore del presente atto, si impegna a:

- 1) a recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e ad utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere;
- 2) a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108), esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;
- 3) a conservare in buono stato la compostiera, eventualmente ricevuta dal Comune, secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- 4) a restituire la compostiera ricevuta dal Comune che rimane proprietario della stessa nel caso decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla;
- 5) qualora il compostaggio non venga più attuato a comunicare la variazione al Comune;
- 6) comunicare ogni variazione del nucleo familiare;
- 7) ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune e/o da parte dell'Osservatorio Provinciale o Regionale dei Rifiuti, svolto con qualunque tecnologia ma non attraverso terzi, e volto ad accertarne la conformità a quanto convenuto e l'effettiva pratica del compostaggio.

ART. 5

IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- 1) nominare un responsabile del controllo delle attività di compostaggio;
- 2) ad applicare al Cittadino una tassa/tariffa adeguata al minore conferimento di rifiuti solidi urbani in ottemperanza al Regolamento Comunale del Compostaggio Domestico ed al Regolamento Comunale TARI disciplinante l'organizzazione, le modalità e l'entità dell'eventuale sconto/riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

ART. 6

REFERENTI

Il Responsabile designato dal Comune per la gestione delle attività oggetto del presente accordo è

Il Comune si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato.

ART. 7

NORMATIVE APPLICABILI

Per quanto non previsto e convenuto nel presente atto, si rimanda alle norme di settore, alle norme del codice civile nonché a quelle dei regolamenti comunali.

ART. 8

DURATA

Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di

ART. 10

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del D. Lgs. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

ART. 11

VALIDITÀ

Il presente atto è impegnativo per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione e avrà decadenza sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

ART. 12

CLAUSOLE RISOLUTORIE

La presente convenzione viene risolta *ipso iure* in caso di grave inadempimento.

ART. 13

RECESSO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono, per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, la competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Letto, firmato e sottoscritto

Caiazzo, lì _____ / _____ / 2015

Il Comune

Il Cittadino

(Intestatario della TARI)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale dell'Amministrazione Comunale o delle aziende ad esso collegate per la gestione dei rifiuti.

Caiazzo, lì _____ / _____ / 2015

Il Cittadino

(Intestatario della TARI)

Al Comune di CAIAZZO

Oggetto: **CESSAZIONE DELLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.C.C.n. _____ del _____/_____/2015)**

Io sottoscritto/a _____ ,

nato il _____/_____/_____ a _____ e

residente a Caiazzo (CE) in Via/Piazza

_____ n. _____ Codice Utente TARI

_____ - tel. _____ - email _____

C O M U N I C A C H E

dal giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza _____ n. _____

(se in possesso)

si impegna a riconsegnare contestualmente, al Servizio Ecologia del Comune di Caiazzo la compostiera fornитagli in comodato d'uso gratuito.

D I C H I A R A

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di CAIAZZO e di accettarne integralmente il contenuto.

Caiazzo, Li _____

IL RICHIEDENTE _____

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere **favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Renzo Mastroianni

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere contabile favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Loreto Califano

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Raffaella Sibillo	f.to dott.ssa Rosalia Di Caprio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caiazzo, lì 24/03/2015	Il Responsabile del procedimento
	f.to dott. Paolo Mandato

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo, lì _____	Il Responsabile del procedimento
	dott. Paolo MANDATO